



Ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie

del 1° luglio 2016

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994¹
sull'assicurazione malattie,

ordina:

Art. 1 Contributo

Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4,80 franchi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

...

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

RS ...

¹ RS 832.10

